



CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Approvato con delibera C.C. n. 395 del 27.11.1998, approvata dal CO.RE.CO. in data 9.12.1998, Prot. n. 11347;
- Modificato con delibera C.C. n. 32 del 25.01.1999, approvato dal CO.RE.CO. in data 8.02.1999, Prot. n. 667;
- Modificato con delibera C.C. n.101 del 22.03.1999, approvata dal CO.RE.CO. in data 29.03.1999, Prot. n. 2635;
- Modificato con delibera C.C. n.324 del 20.12.1999, approvata dal CO.RE.CO. in data 10.01.2000, Prot. n. 99/11779;
- Modificato con delibera C.C. n. 320 del 18.12.2003;
- Modificato con delibera C.C. n. 33 del 28.02.2005;
- Modificato con delibera C.C. n. 27 del 20.02.2006;
- Modificato con delibera C.C. n. 53 del 29.03.2007;
- Modificato con delibera C.C. n. 15 del 20.01.2010;
- Modificato con delibera C.C. n. 122 del 30.06.2010 (abrogato art. 11)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Ambito di applicazione e finalità del regolamento comunale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Rinvio alla legge</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Contenuto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>

TITOLO II: NORME INTERPRETATIVE

<i>Art. 4</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 2 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 5 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 6 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 7 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 8 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 9 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Interpretazioni relative all'art. 10 del decreto legislativo 504/92</i>	<i>Pag. 6</i>

TITOLO III: NORME DEROGATORIE E SOSTITUTIVE

<i>Art. 11</i>	<i>Interventi di recupero edilizio (abrogato)</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Abitazione principale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Determinazione dell'indennità di esproprio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Interessi moratori e compensativi</i>	<i>Pag. 7</i>

TITOLO IV: NORME ORGANIZZATIVE E DI RELAZIONE

<i>Art. 15</i>	<i>Definizione delle aliquote e delle detrazioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Determinazione del valore delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Fabbricati di interesse storico ed artistico</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Comunicazione ai fini ICI</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Attività di controllo ed accertamento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Allegato A)</i>	<i>Elenco dei mappali compresi in area montana</i>	<i>Pag. 13</i>

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del Regolamento comunale

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed altresì, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2

Rinvio alla legge

1. Le materie relative all'istituzione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima applicabile sono disciplinate direttamente dalla legge, in forza della riserva disposta dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 446/97.
2. Si intendono, pertanto, interamente recepite le previsioni del decreto legislativo 504/92 e ss.mm. contenute:
 - a) all'articolo 1, in materia di presupposto di imposta;
 - b) all'articolo 2, in materia di definizione degli oggetti di imposta;
 - c) all'articolo 3, in materia di soggetti passivi;
 - d) all'articolo 6, comma 2, limitatamente alla misura massima di aliquota di imposta applicabile.

Articolo 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento comunale contiene:
 - a) norme interpretative di concetti contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo 504/92, definite allo scopo di rendere preventivamente conoscibile e certa l'interpretazione cui intende uniformarsi il Comune rispetto ad istituti che possano dare adito a diverse letture interpretative;
 - b) norme derogatorie e sostitutive di disposizioni contenute nel decreto legislativo 504/92, introdotte nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, in quanto ritenute idonee a semplificare l'adempimento degli obblighi fiscali del contribuente, ovvero a migliorare l'efficacia dei controlli da parte dell'ente impositore;
 - c) norme organizzative, eventualmente anche a contenuto derogatorio di specifiche disposizioni di legge, introdotte allo scopo di semplificare nel tempo le relazioni tra i contribuenti e l'amministrazione comunale in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

TITOLO II: NORME INTERPRETATIVE

Articolo 4

Interpretazioni relative all'articolo 2 del decreto legislativo 504/92

1. Si intende per area di pertinenza di un fabbricato l'area asservita al predetto fabbricato sulla base delle risultanze catastali.
2. Per dimostrare che l'utilizzo del fabbricato è iniziato prima della comunicazione di fine lavori si fa riferimento alla data di attivazione delle utenze di erogazione di pubblici servizi.
3. "In caso di edificio in corso di costruzione comprendente più fabbricati e del quale solo una parte sia stata ultimata o comunque utilizzata, la superficie dell'area sulla quale prosegue la costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato, risultante dal progetto approvato, e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato".

Articolo 5

Interpretazioni relative all'articolo 5 del decreto legislativo 504/92

1. Si intende per rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rendita che sia stata annotata agli atti del catasto in data anteriore al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come dimostrabile sulla base di certificazione del competente Ufficio tecnico erariale.
2. La modifica di una rendita catastale definitiva (già iscritta in atti e vigente in catasto) ha effetto, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale di essa è stata fatta annotazione negli atti del catasto, a meno che la modifica di rendita non sia relativa a fabbricati (eccettuati gli immobili di categoria catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati) per i quali siano intervenute variazioni permanenti di carattere strutturale o funzionale.
3. L'iscrizione in atti di una rendita definitiva per un fabbricato per il quale prima dell'iscrizione medesima non risultasse annotata, per lo stesso immobile, alcuna rendita in catasto e per il quale, conseguentemente, per gli anni di imposta antecedenti all'annotazione, il contribuente abbia utilizzato una rendita presunta, ai sensi del disposto del comma 4° dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/92, genera effetti anche per il passato, per cui sulla base della rendita definitiva il Comune provvede al conguaglio di imposta ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 504/92.
4. La rendita cd. "proposta" annotata in catasto sulla base della procedura prevista nel regolamento adottato con D.M. 19 aprile 1994 n. 701 ha natura di rendita provvisoria. Pertanto, nel caso in cui il competente U.T.E., entro i termini indicati al richiamato D.M. 701/94, ne rettifichi l'ammontare, il valore rettificato è assunto a base delle procedure di conguaglio, a partire dallo stesso anno di annotazione in atti della rendita cd. "proposta".
5. Per reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si intende il valore annotato in atti catastali comprovabile da idonea certificazione dell'ufficio tecnico erariale. In caso di variazioni di reddito conseguenti a sopravvenute variazioni culturali, il reddito dominicale è assunto, per l'anno di imposizione, in misura equivalente a quella utilizzata ai fini dell'imposta sui redditi, e con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. In tal caso, però, il contribuente è tenuto a fornire comunicazione della variazione di reddito entro i termini e con le modalità stabiliti all'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 6

Interpretazioni relative all'articolo 6 del decreto legislativo 504/92

1. Si intende per alloggio non locato, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non tenuta a disposizione del possessore per uso personale e diretto e non locata nè concessa in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini si intende per residenza secondaria o seconda casa l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata e idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
3. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie), se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, come nel caso di contiguità o di prossimità della pertinenza all'abitazione principale.

Articolo 7

Interpretazioni relative all'articolo 7 del decreto legislativo 504/92

1. Si intendono per immobili destinati esclusivamente a scopi istituzionali, ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 504/92, i soli immobili posseduti dai soggetti ivi indicati, dagli stessi direttamente condotti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. Per il Comune di Imola la condizione di esenzione di cui al comma 1, lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 504/92, relativa a terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ricorre quando il terreno agricolo in oggetto sia interamente, ovvero per la maggior parte di esso, incluso nei mappali elencati nell'allegato sub A) al presente regolamento.
3. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/92, si intende riconosciuta per i soli fabbricati. Tale esenzione viene riconosciuta qualora i soggetti utilizzatori, come allo stesso articolo indicati, siano anche soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 8

Interpretazioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/92

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
 - e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

3. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende il luogo della dimora abituale, che si intende coincidente, ai sensi del disposto dell'articolo 43 comma 2 del codice civile, con il luogo di residenza dello stesso soggetto passivo, determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.

4. Il contribuente può dimostrare che la propria dimora abituale è, di fatto, in luogo diverso da quello di residenza anagrafica.

5. In tal caso il funzionario che riceve la dimostrazione di cui al comma precedente è tenuto a darne segnalazione all'ufficio anagrafe del proprio comune e del comune nel quale il contribuente dichiara di avere la propria dimora abituale, al fine di consentire di apportare le necessarie variazioni anagrafiche a seguito di sopralluogo.

6. Il riscontro anagrafico che abbia dimostrato l'indebita applicazione della detrazione per l'abitazione principale comporta l'emissione di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

Articolo 9

Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 504/92

1. La qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione ai predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10

Interpretazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 504/92

1. Al fine di determinare la competenza per il pagamento della mensilità nella quale il trasferimento della proprietà si è verificato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 504/92, si stabilisce che in caso di periodi equivalenti, inferiori o uguali a 15 giorni, il possesso per il mese in cui si verifica il trasferimento del diritto reale è a carico, convenzionalmente, del venditore.

TITOLO III : NORME DEROGATORIE E SOSTITUTIVE

Articolo 11 Interventi di recupero edilizio

(abrogato)

Articolo 12 Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per l'abitazione principale sono equiparate, in aggiunta a quanto disposto dalla legge, ai fini I.C.I., all'abitazione principale le seguenti:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la parificazione si ha anche nel caso in cui l'immobile venga concesso in uso gratuito dal soggetto passivo ad uno dei familiari sotto indicati;
 - b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ad un figlio, ad un genitore, al coniuge, ad un fratello o ad una sorella, purchè ivi residente;
 - c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, esclusivamente dai familiari del possessore.

Articolo 13 Determinazione dell'indennità di esproprio

1. La determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di aree fabbricabili ha luogo sulla base delle ordinarie metodologie di calcolo stabilite dalla vigente legislazione, senza applicazione di riduzioni ai sensi del disposto del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 504/92, per le procedure espropriative che si concludono con la cessione bonaria o per le richieste di svincolo di indennità depositate che non siano state oggetto di contenzioso.
2. Il valore determinato ai fini dell'indennità di esproprio è comunicato dal competente ufficio tecnico alla ripartizione tributi, al fine di consentire il recupero dell'eventuale imposta non versata ovvero al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
3. In caso di contenzioso compete all'Ufficio Tecnico l'acquisizione della documentazione resa ai fini I.C.I. dal contribuente, nonchè ogni valutazione sui valori economici contenuti nella stessa.

Articolo 14 Interessi moratori e compensativi

1. In sede di formazione dei provvedimenti di accertamento ovvero di rimborso l'interesse è applicato nella misura indicata all'articolo 22 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

TITOLO IV: NORME ORGANIZZATIVE E DI RELAZIONE

Articolo 15
Definizione delle aliquote e delle detrazioni

1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle eventuali ulteriori detrazioni o riduzioni non stabilite in misura fissa dalla legge istitutiva dell'imposta, sono definite dal Consiglio Comunale nei tempi e modi indicati dall'articolo 5 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 16
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Articolo 17
Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24.03.1993 n. 75, la tariffa d'estimo da applicare è quella prevista per gli immobili di categoria catastale A6 di classe prima, attualmente pari a lire 50.000.

2. Ai fini del calcolo dell'imposta da versare la consistenza in vani dell'immobile è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo.

3. La rendita, ottenuta moltiplicando il numero di vani per la tariffa di cui al comma 1, deve moltiplicarsi per il coefficiente 100 al fine della determinazione del valore imponibile.

Articolo 18
Dichiarazione ai fini I.C.I.

1. Il termine di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 37, comma 53 del D. L. 203/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, e dalla L. 296/2006, è fissato per il Comune di Imola al 31 luglio di ogni anno.
2. In deroga a quanto stabilito al comma primo del presente articolo, i contribuenti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione entro il 31 ottobre, purché la presentazione avvenga con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le specifiche determinate dal Comune.
3. La presentazione delle dichiarazioni può essere effettuata, alle condizioni dettate nel comma precedente, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza fiscale ovvero a cura di professionisti privati abilitati, che provvedono direttamente all'invio cumulativo al Comune.
4. Le specifiche tecniche e le modalità operative per l'applicazione delle possibilità offerte dai commi 2 e 3 sono stabilite con apposita determinazione dirigenziale.
5. Si considera validamente assolto l'obbligo di presentazione al Servizio Tributi dei dati relativi alle variazioni intervenute nell'anno di imposta 2006, qualora entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 venga presentata la dichiarazione con modello ministeriale ovvero la comunicazione di cui al presente articolo, ammessa sia in forma cartacea che attraverso supporto magnetico. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato a titolo di ravvedimento per le variazioni intervenute nell'anno 2006 ed entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006.
6. In applicazione dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 con previsione di aliquota agevolata destinata ai proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dell'art. 2 della citata legge, tale aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruirne vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) presentino al Servizio Tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431. L'aliquota dovrà essere applicata in ragione del periodo in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto presentato al Servizio Tributi (quali ad esempio cessazioni anticipate) entro i 30 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 19
Attività di controllo e accertamento

1. Per le annualità di imposta dal 1999 al 2006, a seguito dell'introduzione della comunicazione sostitutiva della dichiarazione, l'attività di accertamento e recupero è esercitata mediante l'emissione di "avvisi di accertamento" motivati, mediante i quali il Comune:
individua tutti gli immobili posseduti dal contribuente;
acquisisce ogni dato ed elemento utile al calcolo dell'imposta dovuta;
quantifica l'imposta dovuta, l'ammontare di imposta non pagata, i relativi interessi;
applica la sanzione per omesso, parziale, tardivo versamento, prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'avviso di accertamento previsto al comma precedente deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, a pena di decadenza.
3. L'attività di accertamento e di liquidazione per le annualità di imposta successive all'anno 2006 continua ad esercitarsi nelle forme e con i limiti previsti dal decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In seguito ad attribuzione di rendita catastale il Comune effettua l'attività di liquidazione, richiedendo la maggiore imposta o procedendo al rimborso, nei termini previsti dalla legislazione nazionale e comunque non per annualità di imposta antecedenti 5 anni.

Articolo 20
S a n z i o n i

1. Nel caso in cui i titolari di diritti reali su unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie presentino entro 90 giorni dal ricevimento dell'invito bonario del Comune gli atti di aggiornamento redatti ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle Finanze, con indicazione della decorrenza della variazione, la sanzione prevista al comma 1 lettera a) del presente articolo, per i minori versamenti risultanti in seguito all'aggiornamento, viene ridotta ad 1/5. Per usufruire della sanzione ridotta l'atto di aggiornamento deve essere comunicato al Servizio Tributi e l'importo dovuto e non tempestivamente pagato fino a cinque annualità di imposta antecedenti, comprensivo di imposta, sanzioni ridotte ed interessi calcolati al tasso legale, deve essere versato in autoliquidazione, con apposito bollettino da richiedersi al Servizio Tributi, entro 60 giorni dalla presentazione al Catasto. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati o il pagamento di un importo inferiore al dovuto comporta la decadenza dall'agevolazione.

Articolo 21
Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno per i quali si è protrato il possesso.
2. Non è sanzionato l'omesso versamento se è dimostrato che è stato comunque effettuato nei termini e per gli importi dovuti da altro contitolare.
3. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili è effettuato alle scadenze previste dall'articolo 10, 2° comma del decreto legislativo 504/92, nelle forme consentite dalla legge e stabilite dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune promuove, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della L. 388/2000, la riscossione dell'ICI secondo modalità che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse ed assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica. Nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione dell'ICI, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
5. Si considerano validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a concessionario incompetente ovvero ad altro Comune.

Articolo 22
Rimborsi

1. In aggiunta ai casi indicati agli articoli 16 e 20 del regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Imola per immobili ubicati in altro Comune.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto. Gli interessi decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prescrizione degli stessi è quinquennale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2948 del codice civile.

Articolo 23
Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 504/92 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Allegato A) al Regolamento I.C.I.

Elenco dei mappali compresi in area montana

A) tutti i mappali dei seguenti, inclusi, fogli catastali:

da 169 a 173 - 175 – da 181 a 183 - da 186 a 193 - da 200 a 216 - da 223 a 227

B) fogli compresi in parte:

- foglio 159 i mappali diversi dai seguenti: da 16 a 23; da 25 a 36; da 43 a 48; 55; da 61 a 63; da 65 a 69; 84; 111; da 132 a 137; 168; 212; 213; da 221 a 224; da 234 a 236
- foglio 164 i mappali diversi dai seguenti: da 1 a 31; da 33 a 41; da 43 a 57; da 59 a 69; da 71 a 73; da 76 a 78; da 86 a 91; 93; 95; 96; 166; da 175 a 177; da 271 a 277; da 291 a 295; 297; 299; da 301 a 307; 309; da 320 a 322
- foglio 165 i seguenti mappali: 58; 63; 84; 137; da 158 a 160; da 177 a 184; da 190 a 194; da 199 a 203; 205; da 213 a 219; da 221 a 265; da 272 a 278; 299; da 314 a 317; da 319 a 325; 327; 328; 332; 338; 340; 380; 390; 391; 398
- foglio 166 i seguenti mappali: 79; 103; da 207 a 221; 227; da 289 a 292
- foglio 167: i seguenti mappali: 63; 67; 69; 85; 167; 168; 175; da 178 a 180; da 182 a 184; da 191 a 193; da 196 a 199; 214; 231; 232; da 239 a 241; 270; 303; 304
- foglio 174: i mappali diversi dai seguenti :1; da 3 a 7; 10; 11; da 13 a 45; da 47 a 54; da 56 a 59; 114; da 120 a 123; da 210 a 212; da 233 a 236; 247; 248; 251; 252; 254; 266
- foglio 180: i mappali diversi dai seguenti: da 1 a 7; 10; 12; 13; 141; 156
- foglio 184: i seguenti mappali: da 31 a 43; da 60 a 67; da 70 a 72; da 78 a 84; 86; 87; da 111 a 144; 157; 159; da 167 a 172
- foglio 185: i mappali diversi dai seguenti: da 1 a 3; da 6 a 8; da 17 a 19; 25
- foglio 198: i mappali diversi dai seguenti: da 2 a 4; da 6 a 8; 12; 13; 16; 17; 23; 24; 36; 39; da 44 a 46; 59; 60; 63; 64; 66; 71; da 78 a 80; 113; 114; 163; 187
- foglio 199: i mappali diversi dai seguenti: 1; 2; 9; 14; 15; 20; 22; 29; 47; 112; 114; 144; 145; da 147 a 150
- foglio 221: i mappali diversi dai seguenti: da 1 a 3; 9; 14; da 18 a 21; da 27 a 29; da 34 a 36; 40; 41
- foglio 222: i mappali diversi dai seguenti: da 1 a 6; 8; 13; 18; 19; 27; 28; 140; 141.

